



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

CORPO FORESTALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE

Servizio IV
Divisioni 12[^] - 13[^] - 14[^]

Roma

6 OTT. 2009

Ai Comandi Regionali del C.F.S.	LORO SEDI
Al Servizio V	SEDE
Alla Divisione 11 [^]	SEDE
e p.c. All'Ufficio Relazioni Sindacali	SEDE

Prot. n. 24604

O G G E T T O: trattamento economico durante le assenze per malattia - art. 71 del d.l. 25/06/2008, n. 112, convertito dalla legge 06/08/2008, n. 133, come modificato dal d.l. 01/07/2009, n. 78, convertito dalla legge 03/08/2009, n.102.


Si segnala che nel supplemento ordinario n. 140/L alla Gazzetta ufficiale n. 179 del 04/08/2009 è stato pubblicato il testo del d.l. n. 78/2009, coordinato con le modificazioni apportate dalla legge di conversione n. 102/2009.

In particolare l'art. 17, comma 23, del citato d.l. ha sostituito il testo del comma 1 bis dell'art. 71 del d.l. n. 112/2008, stabilendo che dalla data di entrata in vigore di quest'ultimo decreto (25/06/2008), con riguardo alle assenze dal servizio per malattia del personale, tra gli altri, delle Forze di polizia, " gli emolumenti di carattere continuativo correlati allo specifico status e alle peculiari condizioni di impiego di tale personale sono equiparati al trattamento economico fondamentale".

Pertanto per i primi dieci giorni di assenza per malattia, sia da imputarsi a congedo straordinario che ad aspettativa, non deve essere operata alcuna decurtazione di assegni corrisposti al dipendente in maniera continuativa, anche in relazione alle assenze effettuate a decorrere dal 25/06/2008 e fino all'entrata in vigore della legge n. 102/2009, di conversione in legge del d.l. n. 178/2009.

IL CAPO
DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

Cesare Patrone



B. 1833